



**REPUBBLICA di SAN MARINO  
AUTORITÀ MARITTIMA**

Rev. 0

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

## **San Marino Policy Letter**

**SMPL – 2021-SEC-014**

**11 ottobre 2021**

**San Marino Ship Register SMSR**

**Sicurezza (Security) Marittima**

A: Organismi di sicurezza riconosciuti (RSOs), Proprietari di navi ed Armatori, Società di gestione delle navi, Manager delle Società di gestione delle navi, Comandanti, Personale marittimo, Partner di SMSR , Broker di SMSR, Ispettori, Pubblico.



**REPUBBLICA di SAN MARINO**  
**AUTORITÀ MARITTIMA**

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

<b>Rev. n</b>	<b>Date</b>	<b>Changes</b>	<b>Initials</b>
0	11 ottobre 2021	n.a.	EdR



## REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA

### CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

## 1. Prefazione

La Repubblica di San Marino è membro della Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) fin dal marzo 2002.

Ai sensi della Legge n. 120 del 2 agosto 2019, l'Autorità per l'Aviazione Civile e per la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino (SM CAA MNA) agisce nella veste di Amministrazione marittima ed è coadiuvata dal San Marino Ship Register (SMSR).

In data 9 aprile 2021, la Repubblica di San Marino ha firmato lo strumento di adesione, tra le altre, alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974, così come emendata.

In data 26 maggio 2021, la SM MNA ha adottato il Large Yacht Safety Code (LYSC)-2021-TEC-009, nel quale si considera l'applicazione del Capitolo XI-2 della SOLAS "Misure speciali per migliorare la sicurezza (Security) marittima" e del "Codice internazionale per la sicurezza (Security) delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code) anche agli yacht commerciali con lunghezza al galleggiamento uguale o superiore a 24 metri<sup>1</sup> aventi una stazza uguale o superiore alle 500 GT ed impiegati in viaggi internazionali.

## 2. Ambito di applicazione

Le seguenti istruzioni si applicano alle navi ed ai relativi equipaggi, alle Società di gestione delle navi ed ai rilevanti loro preposti a terra, agli Organismi di sicurezza Riconosciuti (RSOs) nonché nei confronti di ogni rilevante fornitore di servizi di security. Più specificatamente, le presenti istruzioni si applicano con gli stessi campi di applicazione previsti da:

1. Regole SOLAS: XI-2/2; XI-1/3; XI-1/5; IX/1 e V/19-1;
2. Sezione A/3 dell'ISPS Code;
3. Articolo 15 del LYSC.

## 3. Acronimi e definizioni

- Amministrazione (SM MNA): l'Autorità per aviazione civile e la navigazione marittima della Repubblica di San Marino;
- Company: Società di gestione della nave, come definita dalla regola IX/1.2 della Convenzione SOLAS;
- CSO: Company Security Officer-Agente di sicurezza della Società di gestione della nave, come definito dalla sezione A/2.1.7 dell'ISPS Code;

---

<sup>1</sup> Nel caso di yacht costruiti prima del 21 luglio 1968, aventi stazza uguale o superiore alle 150 GT, in accordo alle regole di stazzatura applicabili.



## **REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA**

### **CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

- DAO: Officer Duly Authorised-Funzionario debitamente autorizzato dallo Stato del Porto, come definito dalla regola XI-2/9.1 della Convenzione SOLAS;
- DCSO: Deputy Company Security Officer-Sostituto dell'Agente di sicurezza della Società di gestione della nave;
- DoS: Declaration of Security-Dichiarazione di Sicurezza, come definite dalla regola XI-2/1.15 della Convenzione SOLAS;
- LYSC: Large Yacht Safety Code, SMPL-2021-TEC-008;
- RSO: Recognised Security Organisation-Organismo di Sicurezza Riconosciuto, come definito dalla regola XI-2/1.16 della Convenzione SOLAS;
- Incidente di sicurezza: come definite dalla regola XI-2/1.13 della Convenzione SOLAS;
- SMSR: San Marino Ship Register-Registro navale della Repubblica di San Marino;
- SL1, SL2, SL3: Livelli di sicurezza da 1 a 3, come rispettivamente definiti dalle sezioni A/2.1.9, A/2.1.10 e A/2.1.11 dell'ISPS Code;
- SSAS: Ship Security Alert System-Sistema di allarme di sicurezza della nave, come definito dalla regola XI-2/6 della Convenzione SOLAS;
- SSAss: Ship Security Assessment-Valutazione di sicurezza della nave, come definita dalla sezione A/8 dell'ISPS Code;
- SSP: Ship Security Plan-Piano di sicurezza della nave, come definito dalla sezione A/2.1.4 dell'ISPS Code;
- Attività da nave a nave: attività come definita dalla regola XI-2/1.10 della Convenzione SOLAS.

#### **4. Istruzioni relative a:**

##### **4.1 Messaggi del Sistema di allarme di sicurezza della nave (SSAS)**

La regola XI-2/6.2 della Convenzione SOLAS prevede che il sistema di allarme di sicurezza della nave (SSAS), quando attivato, deve iniziare a trasmettere un allarme di sicurezza nave-terra ad un'autorità competente e designata dall'Amministrazione che, in queste circostanze, può comprendere la Società di gestione della nave. Per tanto, si stabilisce che i messaggi nave-terra dei sistemi di allarme di sicurezza (SSASs) delle navi battenti bandiera della Repubblica di San Marino debbano essere indirizzati al rilevante Agente di sicurezza della Società di gestione della nave (CSO).

Prima dell'immissione in servizio di una nave battente la bandiera della Repubblica di San Marino, la Società di gestione della nave deve comunicare all'Amministrazione il nome ed i relativi dettagli di contatto del rilevante Agente di sicurezza della Società di gestione (CSO) che la predetta Società di gestione ha designato per assicurare la disponibilità continuativa (24/7) a ricevere l'allerta di sicurezza nave-terra e a reagire di conseguenza.

Al fine di assicurare la ricezione del messaggio di allerta nave-terra ed una tempestiva reazione, la Società di gestione della nave ha facoltà di indicare il nome ed i relativi



## REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA

### CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

dettagli di contatto di un Sostituto dell'Agente di sicurezza della Società di gestione della nave (DCSO). Variazioni sul nome e sui dettagli di contatto dell'Agente di sicurezza della Società di gestione della nave (CSO) e del Sostituto dell'Agente di sicurezza della Società di gestione della nave (DCSO), quest'ultimo se nominato, non devono essere implementate prima che la variante sia stata approvata, il Piano di sicurezza della nave (SSP) sia stato di conseguenza emendato e che sia stata fatta una formale comunicazione in tal senso all'Amministrazione.

Il Piano di sicurezza della nave (SSP), approvato dall'Organismo di sicurezza riconosciuto (RSO) in nome e per conto dell'Amministrazione, deve identificare procedure (i.e.: messaggi in codice) atte a consentire al CSO/DCSO di verificare se l'allerta è relativa ad un effettivo incidente di sicurezza o se si tratta di un falso allarme. Se il CSO verifica che il messaggio nave-terra del sistema di allarme di sicurezza (SSAS) è connesso ad una reale situazione di allerta di security, deve informare l'Amministrazione e richiedere istruzioni (Punto di contatto del SMSR per la security marittima: Mob: +39 3668451298; E-mail: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm) e [emanuele.derosa@caamna.sm](mailto:emanuele.derosa@caamna.sm) ).

Quando l'Amministrazione riceve notifica di un'allerta di security di una sua nave, essa deve immediatamente procedere a notificare, mediante il SMSR, lo Stato/i nelle cui vicinanze la nave sta operando. Il CSO deve inoltre informare il rilevante RSO della situazione in atto, se non diversamente stabilito dall'Amministrazione. Sia la Società di gestione della nave sia l'Organismo di sicurezza riconosciuto devono fornire la cooperazione richiesta dall'Amministrazione.

#### 4.2 Livelli di sicurezza

L'Amministrazione deve stabilire i Livelli di sicurezza ed assicurare, mediante il SMSR, la comunicazione delle informazioni su tale Livello di sicurezza alle navi autorizzate a battere la bandiera di San Marino ed alle quali si applica la presente Policy Letter.

Le navi, in assenza di specifiche informazioni relative all'adozione di differenti e più alti Livelli di sicurezza (SL2, SL3), deve rispettare e costantemente mantenere le misure di sicurezza minime previste dal Piano di sicurezza della nave per il Livello di Sicurezza 1 (SL1).

L'informazione sull'adozione/revoca dei più alti Livelli di sicurezza SL2 o SL3 sarà fornita dal SMSR al rilevante CSO/DCSO, come identificato nel paragrafo 4.1, il quale dovrà informare, senza ingiustificato ritardo, la nave. Quando il Livello di sicurezza SL2 o SL3 viene stabilito dall'Amministrazione e lo stesso viene comunicato dal SMSR, il CSO/DCSO deve accusare ricevuta delle istruzioni sul cambio di livello e dare assicurazione al SMSR sull'adottato cambio di livello da parte della nave.

Quando l'Amministrazione richiede di adottare il SL2 o il SL3, il rilevante CSO/DCSO - responsabile per una nave che si trova in un porto di un altro Governo Contraente (la Convenzione SOLAS) – deve informare sia la nave sia il predetto Governo Contraente.



## **REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA**

**CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

### **4.3 Controllo e osservanza delle prescrizioni**

Se durante un controllo a bordo di una nave, effettuato da Funzionario debitamente autorizzato dallo Stato del Porto (DAO), vengono identificate Non-Conformità con il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS o con la Parte A del Codice ISPS, ovvero viene adottato un Provvedimento tra quelli identificati nella regola XI-2/9.2.5 della Convenzione SOLAS, il CSO/DCSO deve informare della situazione in atto sia l'Amministrazione (Punto di contatto del SMSR per la security marittima di cui al precedente paragrafo 4.1) sia l'Organismo di sicurezza riconosciuto (RSO). La Società di gestione della nave e l'Organismo di sicurezza riconosciuto devono fornire all'Amministrazione la richiesta cooperazione al fine di rettificare la Non-Conformità.

### **4.4 Misure di sicurezza equivalenti**

In casi particolari, l'Amministrazione può considerare di autorizzare misure di sicurezza equivalenti (ESA = Equivalent security arrangement). Nel caso una Società di gestione della nave o un Organismo di sicurezza riconosciuto stiano considerando la richiesta di una misura di sicurezza equivalente ai sensi della regola XI-2/12.1 della Convenzione SOLAS, il SMSR ne deve essere informato tempestivamente.

### **4.5 Dichiarazione di sicurezza**

Tenendo in debita considerazione i casi elencati nella sezione A/5.2 del Codice ISPS nei quali una nave può richiedere la redazione di una dichiarazione di sicurezza (DoS), le navi battenti la bandiera di San Marino devono richiedere la redazione di una DoS nelle sotto riportate circostanze:

1. la nave è in un porto nel quale non è richiesto di avere ed implementare un Piano approvato di sicurezza per l'impianto portuale;
2. la nave deve condurre un'attività da nave a nave con un'altra nave che non è soggetta all'obbligo di avere ed implementare un Piano di sicurezza nave approvato.

La dichiarazione di security deve essere custodita dalla nave per un periodo minimo di tempo abbracciante gli ultimi 10 scali presso impianti portuali.

### **4.6 Piano di sicurezza della nave**

L'Organismo di sicurezza riconosciuto deve identificare e proporre al SMSR quali varianti, ad un piano di sicurezza nave già approvato o a qualunque strumento di sicurezza indicato in un piano di sicurezza approvato, non possano essere implementati senza che un rilevante emendamento al piano sia approvato.

Le navi devono custodire a bordo, per un periodo minimo di tempo abbracciante gli ultimi



## **REPUBBLICA di SAN MARINO AUTORITÀ MARITTIMA**

### **CONTATTI: SAN MARINO SHIP REGISTER**

TEL: +378 (0549) 960075 | FAX: +378 (0549) 941305 | EMAIL: [security@smsr.sm](mailto:security@smsr.sm)

10 scali presso impianti portuali, la documentazione inerente alle attività elencate nelle sezione A/10.1 del Codice ISPS.

#### **4.7 Verifiche e certificato**

Le navi, alle quali si applicano le presenti istruzioni, sono soggette a verifiche condotte da un Organismo di sicurezza riconosciuto, in nome dell'Amministrazione, in accordo alla sezione A/19.1 del Codice ISPS.

A questo fine, le verifiche di rinnovo devono essere condotte ad intervalli non superiori ai cinque anni, eccezione fatta quando risulta applicabile la sezione A/19.3 del Codice ISPS.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al rilevante Organismo di sicurezza riconosciuto l'effettuazione di verifiche addizionali in accordo a quanto il caso possa richiedere.

Il Certificato internazionale di sicurezza della nave è emesso da un Organismo di sicurezza riconosciuto, in nome dell'Amministrazione, e la sua validità non deve eccedere i cinque anni.

#### **4.8 Test**

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare test di completezza ed efficienza delle verifiche condotte da un Organismo di sicurezza riconosciuto e affidato, nonché dell'efficacia dei Piani di sicurezza delle navi che sono stati approvati in suo nome. Tali test sono condotti dal SMSR sulla base di specifiche linee guida approvate dall'Amministrazione.

#### **4.9 Sicurezza delle valutazioni e dei piani**

Gli Organismi di sicurezza riconosciuti, le Società di gestione delle navi, e le navi stesse devono avere politiche e procedure per assicurare che appropriate misure siano in atto per evitare non autorizzate divulgazioni di, o accessi a, materiale "security-sensitive" relativo sia alle Valutazioni di sicurezza delle navi sia ai Piani di sicurezza delle navi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di avere accesso a ciascuna Valutazione di sicurezza ed a ciascun Piano di sicurezza rilevante per la sicurezza (Security) delle navi battenti la bandiera della Repubblica di San Marino.

#### **4.10 Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore a far data dall'11 ottobre 2021.